



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, 1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

### ORDINANZA

### N. 80 DEL 01/10/2024

Bozza di ordinanza n. 1073 del 24/09/2024

**Oggetto: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ULTERIORI AZIONI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA DEL COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO - PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025**

#### LA SINDACA

PREMESSO che:

- il traffico veicolare, il riscaldamento domestico, commerciale ed industriale e le emissioni dovute alle attività agricole rappresentano una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico del Comune di Vicenza e della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

PRESO ATTO che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento

dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. E' prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base al livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta – colore verde, livello di allerta 1 – colore arancio, livello di allerta 2 – colore rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai comuni capoluogo e alle province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione a gasolio, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 è stata approvata la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale per quanto concerne la qualità dell'aria, secondo la quale il Comune di Monticello Conte Otto risulta inserito nell'**Agglomerato Vicenza "IT0520"** nell'ambito del PRTRA, che comprende anche i Comuni di Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogeno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sarego, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Zermeghedo.

#### VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea prevedendo interventi addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, in particolare:

- un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee di limitazione dei veicoli, valide in generale dal 01 ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, tra le quali è compresa la attuazione di una "domenica ecologica" al mese;
- un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale, finora non coinvolti nell'applicazione delle misure previste dall'Accordo del Bacino Padano e dal P.R.T.R.A.;
- una nuova modalità di redazione trisettimanale del bollettino PM10 da parte di ARPAV, che terrà conto della nuova previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il "bollettino Nitrati";

- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1045 del 23/08/2022 (BUR n. 112 del 20/09/2022) relativa all'avvio del Progetto **MoVe-In** (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'utilizzo di dispositivi telematici e disposizioni attuative che ha lo scopo di consentire di contemperare le esigenze dei cittadini e le finalità di tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria che dovrebbe trovare prossima attuazione;

- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 ed, in particolare, l'art. 9 che introduce disposizioni relative alle limitazioni della circolazione stradale lungo autostrade e strade

extraurbane principali e l'art. 10 che introduce pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;

- la DGR n. 480 del 2 maggio 2024, pubblicata sul BUR n. 72 del 31 maggio 2024, con Cui la Giunta regionale ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 con cui la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all'approvazione dell'aggiornamento dei PRTRA adottato con DGR n. 480/2024;

- l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

#### TENUTO CONTO:

- del *"Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili"*, sottoscritto il 2 luglio 2019, che ha tra i propri obiettivi anche quello di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

- delle indicazioni espresse dal Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Vicenza nell'incontro del 13 settembre 2024;

- delle indicazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto nell'incontro del 23 settembre 2024.

#### VISTI:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM<sub>10</sub>);

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192"*, in particolare l'art. 5 comma 1;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"* e relativo Regolamento;

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *"Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"*;

- la delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: *"i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale"*;

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”;
- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 e, in particolare, l’art. 9 che introduce disposizioni relative alle limitazioni della circolazione stradale lungo autostrade e strade extraurbane principali e l’art. 10 che introduce pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;
- la DGR n. 480 del 2 maggio 2024, pubblicata sul BUR n. 72 del 31 maggio 2024, con Cui la Giunta regionale ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall’attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 con cui la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all’approvazione dell’aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024;
- la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l’art. 50 e l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

CONSIDERATO che per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l’adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l’esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

**ORDINA**  
dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025

**1) L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EVIDENZIATO IN COLORE ROSSO NELL’ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA (Allegato a) PER I SEGUENTI VEICOLI:**

- **Autovetture categoria M (M1, M2, M3)** destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), che siano classificati “Euro 0” ed “Euro 1” alimentati a benzina e classificati “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2”, “Euro 3” ed “Euro 4” ad alimentazione a gasolio non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

**L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:**

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;  
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" - "Euro 1" ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.

- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e)** come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "*Nuovo codice della strada*" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.

- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e)** come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "*Nuovo codice della strada*" che siano classificati "Euro 0".

2) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (COLORE ARANCIO), le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

**DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI SOTTO DESCRITTI:**

- **Autoveicoli categoria M ed N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") che siano classificati "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2" alimentati a benzina e autoveicoli classificati "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2", "Euro 3" ed "Euro 4" ad alimentazione a gasolio non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- **Autoveicoli** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") **SOLO CATEGORIA M (trasporto privati)** che siano classificati "Euro 5" ad alimentazione a gasolio non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L** come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "*Nuovo codice della strada*" non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura "Euro 0" o "Euro 1";

3) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (COLORE ROSSO), le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

**DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,30 ALLE 18,30 TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 E AL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO.**

**DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 12,30 TUTTI I GIORNI ESTESO AI VEICOLI CATEGORIA N CHE SIANO CLASSIFICATI "EURO 5" AD ALIMENTAZIONE A GASOLIO NON ADIBITI A SERVIZI E TRASPORTI PUBBLICI.**

4) Che le misure di cui ai punti 2 e 3, restano in vigore fino al ripristino del livello di nessuna allerta - verde.

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10, il livello di allerta 1, indicato dal colore arancio, si attiva quando da ARPAV viene indicato con modello previsionale SPIAR uno sfioramento di 4 giorni consecutivi del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 misurato nella stazione di riferimento. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando da ARPAV viene indicato con modello previsionale SPIAR uno sfioramento di 10 giorni consecutivi del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 misurato nella stazione di riferimento.

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, è fatto

**DIVIETO**  
**dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025**

**A) Di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice a gasolio durante le soste.

**B) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 a livello di nessuna allerta - verde;

**C) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento dei livelli di allerta 1 (arancio) e allerta 2 (rosso);

**D) Procedere alla combustione all'aperto su tutto il territorio comunale di residui vegetali** di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità. Si invitano i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, le linee di servizio di AGSM AIM oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale.

**E) il divieto combustioni all'aperto** quali falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio scopo intrattenimento (di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n.123) in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 (rosso);

**F) il divieto fino al 15/04/2025 di spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati** in caso di raggiungimento dei livelli di allerta 1 (arancio) e allerta 2 (rosso); sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

**G) il divieto di utilizzo in tutto il territorio comunale di dispositivi che**, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art. 3 del DPR n. 412/1993 con conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte per il periodo di accensione degli impianti termici come disposto dal DPR 74/2013 e s.m.i.,

Sono esclusi dal rispetto del presente provvedimento le attività commerciali:

- prive di impianti di riscaldamento;
- che utilizzano unicamente lama-barriere d'aria in corrispondenza dell'accesso ai locali interni.

**Ed inoltre è fatto**

**OBBLIGO**

Nelle ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 74/2013 e s.m.i.,

a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle

- E.1 - residenza e assimilabili
- E.2 - uffici e assimilabili
- E.4 - attività ricreative e assimilabili
- E.5 - attività commerciali e assimilabili
- E.6 - attività sportive

a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e s.m.i., con la sigla

- E.8 - attività industriali e artigianali e assimilabili

E' inoltre fatto obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a **massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni e negli edifici pubblici in caso di allerta 1 (arancio) e allerta 2 (rosso).

### ECCEZIONI

**sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:**

1. I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
  2. I veicoli alimentati a benzina o a gasolio dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica GPL o gas metano;
  3. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del COESPU, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;
  4. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività; i veicoli condotti da veterinari titolari in servizio, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
  5. Gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole;
  6. I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
  7. I veicoli di: Enti Locali AGSM AIM S.p.A., Viacqua S.p.A., AMCPS (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell'Azienda Speciale stessa), U.L.S.S., ARPAV, Poste, ENEL, IPAB;
- Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
- i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.);

i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, solamente per sopralluoghi di carattere di urgenza;

i veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;

8. I veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico; i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;

9. I veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;

10. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;

11. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

12. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

13. I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;

14. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;

15. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

16. I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;

17. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato settimanale di Cavazzale e nel Mercato contadino di Vigardolo, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);

18. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);

19. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta - verde;

20. I veicoli di proprietà di società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della



manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

21. I veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro l'autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;

22. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.631,71 e muniti dell'attestato ISEE in corso di validità limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta - verde;

23. I veicoli commerciali alimentati a gasolio, classificati Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17:00 limitatamente ai periodi di nessuna allerta – colore verde; i conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;

24. I veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di nessuna allerta - verde;

25. I veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

26. I veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa -lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro l'autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;

27. I veicoli con targa estera e targhe E.E. i cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato.

28. I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs. 285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;

29. I veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del d.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o allestimento, muniti di targa prova;

30. I veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;

31. I veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta - verde).

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria, tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

**Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

## SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1), 2) e 3) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S.  
Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti A), B), C) D) E) F) e G) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Si informa che, la violazione del divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 103/2023 qualora il Comune di Monticello Conte Otto sia ricompreso nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2024 ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 8 del suddetto decreto.

**Alla completa efficacia del presente provvedimento si intende abrogata l'ordinanza n. 76 del 02/10/2023.**

**Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:**

### **INVITA**

La cittadinanza ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico.

La cittadinanza, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto);
- avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

La cittadinanza, al livello di nessuna allerta - verde, a non far esplodere fuochi di artificio di qualsiasi tipo classificati come F2, F3 ed F4 (ai sensi all'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123), ad eccezione dei fuochi d'artificio quali, ad esempio, petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, etc classificati come F1 (ai sensi all'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123) nelle strade, piazze e aree pubbliche e private in tutto il territorio comunale, per ridurre l'inquinamento atmosferico, prevenendo l'aumento delle polveri sottili e contribuendo così alla salvaguardia della salute pubblica e alla tutela gli animali domestici e non;

Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.

Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

### **M A N D A**

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

## DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) Che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - alla Prefettura di Vicenza - [protocollo.prefvi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvi@pec.interno.it)
  - alla Questura di Vicenza - [dipps193.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps193.00f0@pecps.poliziadistato.it)
  - alla Provincia di Vicenza - [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)
  - alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica - [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)
  - ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza - [protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)
  - al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - [com.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.vicenza@cert.vigilfuoco.it)
  - al Comune di Vicenza - Ufficio Mobilità e Trasporti - [mobilita@comune.vicenza.it](mailto:mobilita@comune.vicenza.it)
  - al Comando Polizia Locale Nordest Vicentino - [distaccamentomonticello@polizialocalenevi.it](mailto:distaccamentomonticello@polizialocalenevi.it)
  - al Comando dei Carabinieri di Dueville - [tv29770@pec.carabinieri.it](mailto:tv29770@pec.carabinieri.it)
  - alla Società Vicentina Trasporti Srl [svt@legalmail.it](mailto:svt@legalmail.it)
  - ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza inseriti nella zona IT0520 – Agglomerato di Vicenza: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo, Vicenza, Zermeghedo.

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

LA SINDACA  
Pezzin Gilberta